

L 15/18



Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21. 1. 98

- i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale;
- la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme;
- l'armonizzazione delle norme tecniche;
- la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- 1) *servizi postali*: i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, l'instradamento e la distribuzione degli invii postali;
- 2) *rete postale pubblica*: l'insieme dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal fornitore o dai fornitori del servizio universale che consentono in particolare:
 - la raccolta, dai punti di accesso sull'insieme del territorio, degli invii postali coperti dall'obbligo di servizio universale;
 - l'instradamento e il trattamento di tali invii dal punto di accesso alla rete postale fino al centro di distribuzione;
 - la distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
- 3) *punto di accesso*: ubicazioni fisiche, comprendenti in particolare le cassette postali messe a disposizione del pubblico, o sulla via pubblica o nei locali del fornitore del servizio universale, dove gli invii postali possono essere depositati dai clienti nella rete postale pubblica;
- 4) *raccolta*: l'operazione di raccolta degli invii postali depositati nei punti di accesso;
- 5) *distribuzione*: il processo che va dallo smistamento nel centro incaricato di organizzare la distribuzione alla consegna degli invii postali ai destinatari;
- 6) *invio postale*: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore del servizio universale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
- 7) *invio di corrispondenza*: la comunicazione in forma scritta, su supporto materiale di qualunque natura che sarà trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro; libri, cataloghi, quotidiani e periodici non sono considerati invii di corrispondenza;
- 8) *pubblicità diretta per corrispondenza*: comunicazione, indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicitario o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad eccezione del nome, dell'indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sull'invio stesso o sull'involucro. L'autorità nazionale di regolamentazione interpreta i termini «numero significativo di persone» all'interno di ciascuno Stato membro e pubblica una definizione appropriata. Avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza. Una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza. Quest'ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna;
- 9) *invio raccomandato*: servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente, se del caso a sua richiesta, una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e/o della sua consegna al destinatario;
- 10) *invio assicurato*: servizio che consiste nell'assicurare l'invio postale per il valore dichiarato dal mittente, in caso di smarrimento, furto o danneggiamento;
- 11) *posta transfrontaliera*: posta da o verso un altro Stato membro o da o verso un paese terzo;
- 12) *scambio di documenti*: fornitura di mezzi, compresi locali ad hoc nonché trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio;
- 13) *fornitore del servizio universale*: l'organismo, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all'interno di uno Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 4;
- 14) *autorizzazioni*: ogni permesso che stabilisce i diritti e gli obblighi specifici nel settore postale e che consente alle imprese di fornire servizi postali e, se del caso, creare e/o sfruttare reti postali per la fornitura di tali servizi, sotto forma di «autorizzazione generale» oppure di «licenza individuale» definite come segue:
 - per «autorizzazione generale» si intende ogni autorizzazione che, indipendentemente dal fatto che sia regolata da una «licenza per categoria» o da norme di legge generali, e che preveda o meno procedure di registrazione o di dichiarazioni, non richiede all'impresa interessata di ottenere una esplicita decisione da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione;

21. 1. 98



Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 15/19

— per «licenza individuale» si intende ogni autorizzazione concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione, la quale conferisce diritti specifici ad un'impresa ovvero che assoggetta le operazioni di tale impresa ad obblighi specifici che integrino, se del caso, l'autorizzazione generale, qualora detta impresa non possa esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previa decisione dell'autorità di regolamentazione nazionale;

15) *spese terminali*: la remunerazione dei fornitori del servizio universale incaricati della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata costituita dagli invii postali provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo;

16) *mittente*: la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali;

17) *utente*: qualunque persona fisica o giuridica beneficiaria di una prestazione del servizio universale in qualità di mittente o di destinatario;

18) *autorità nazionale di regolamentazione*: in ciascuno Stato membro, l'organo o gli organi ai quali lo Stato membro delega, tra l'altro, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

19) *esigenze essenziali*: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose e, nei casi in cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale.

La protezione dei dati può comprendere la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o conservate, nonché la tutela della vita privata.

CAPITOLO 2

Servizio universale

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli utilizzatori godano del diritto a un servizio universale corrispondente ad un'offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché la densità dei punti di contatto e di accesso tenga conto delle esigenze degli utenti.

3. Essi si attivano per assicurare che il/i fornitore/i del servizio universale garantisca/no tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze

o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, almeno:

— una raccolta;

— una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o tramite deroga, alle condizioni stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione, in installazioni appropriate.

Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi del presente paragrafo dev'essere comunicata alla Commissione e a tutte le autorità nazionali di regolamentazione.

4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

— la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;

— la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;

— i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali.

Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all'interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg.

6. Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nella convenzione e nell'accordo sui pacchi postali adottati dall'Unione postale universale.

7. Il servizio universale definito nel presente articolo include sia i servizi nazionali che i servizi transfrontalieri.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio generale, notificando alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo e, in particolare, l'identità del suo/dei suoi fornitore/i del servizio universale, e definisce, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti del fornitore o dei fornitori del servizio universale. Queste informazioni vengono pubblicate.

Articolo 5

1. Ciascuno Stato membro fa sì che la fornitura del servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

— offrire un servizio che garantisca il rispetto delle esigenze essenziali;

L. 15/20

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21. 1. 98

- offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
- fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
- fornire un servizio che non possa essere sospeso o interrotto, salvo casi di forza maggiore;
- evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze degli utenti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicate le misure che gli Stati membri adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti dal trattato, segnatamente agli articoli 36 e 56, e che riguardano in particolare la moralità pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori del servizio universale diano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui sono state rese disponibili le informazioni da pubblicare ai sensi del primo comma. Le eventuali successive modifiche vengono comunicate alla Commissione non appena possibile.

CAPITOLO 3

Armonizzazione dei servizi che possono essere riservati

Articolo 7

1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo.

2. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza possono continuare ad essere

riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1.

3. Quale fase ulteriore verso il completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro il 1° gennaio 2000 e fatte salve le competenze della Commissione, l'ulteriore liberalizzazione progressiva e controllata del settore postale, con particolare riguardo alla liberalizzazione della posta transfrontaliera e della pubblicità diretta per corrispondenza, nonché l'ulteriore revisione dei limiti di prezzo e di peso, con effetto a partire dal 1° gennaio 2003, tenuto conto in particolare dell'evoluzione economica, sociale e tecnologica intervenuta a tale data e considerando anche l'equilibrio finanziario del o dei fornitori del servizio universale, nella prospettiva di realizzare gli obiettivi della presente direttiva.

Tali decisioni si fonderanno su una proposta della Commissione che dovrà essere presentata entro la fine del 1998, in seguito ad un riesame del settore. Su richiesta della Commissione gli Stati membri forniranno tutte le informazioni necessarie a completare detto riesame.

4. Lo scambio dei documenti può non essere riservato.

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all'emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale.

CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi non riservati e condizioni di accesso alla rete

Articolo 9

1. Per i servizi non riservati, che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2. Per i servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;

21. I. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 15/21

- essere soggetta all'obbligo di non violare i diritti esclusivi o speciali accordati ai fornitori del servizio universale per i servizi postali riservati a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2.

3. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi. Gli Stati membri devono assicurare che i motivi del rifiuto totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.

4. Per garantire la salvaguardia del servizio universale, qualora lo Stato membro stabilisca che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario non equo per il fornitore del servizio universale, può istituire un fondo di compensazione amministrato a tal fine da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. In tal caso, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente a tale fondo. Lo Stato membro deve garantire che nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che permetta il controllo di tali servizi, ove essi siano liberalizzati.

Articolo 10

1. Il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati.

2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri che deve rispettare l'operatore postale, le procedure cui deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché le procedure di ricorso.

Articolo 11

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione atte a garantire agli utenti e al fornitore o ai fornitori del servizio universale l'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e di non discriminazione.

CAPITOLO 1

Principi tariffari e trasparenza contabile

Articolo 12

Gli Stati membri provvedono affinché le tariffe di ciascuno dei servizi che fanno parte della fornitura del servizio universale siano fissate nel rispetto dei seguenti criteri:

- i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti;
- i prezzi debbono essere correlati ai costi; gli Stati membri possono decidere di applicare sull'intero territorio nazionale una tariffa unica;
- l'applicazione di una tariffa unica non esclude il diritto del/dei fornitore/i del servizio universale di concludere con i clienti accordi individuali in materia di prezzi;
- le tariffe debbono essere trasparenti e non discriminatorie.

Articolo 13

1. Per garantire la fornitura transfrontaliera del servizio universale, gli Stati membri incoraggiano i loro fornitori di servizio universale a far sì che nei loro accordi sulle spese terminali per la posta transfrontaliera intracomunitaria siano rispettati i principi seguenti:

- fissazione delle spese terminali in relazione ai costi di trattamento e di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata;
- collegamento dei livelli di remunerazione con la qualità di servizio fornita;
- garanzia di spese terminali trasparenti e non discriminatorie.

2. L'applicazione dei principi summenzionati può essere accompagnata da disposizioni transitorie destinate ad evitare perturbazioni indebite sui mercati postali o implicazioni sfavorevoli per gli operatori economici, purché sussista un accordo tra gli operatori d'origine e di ricezione; dette disposizioni devono tuttavia limitarsi al minimo necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, i fornitori del servizio universale effettuino una contabilità conformemente alle disposizioni del presente articolo.

L 15/22

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21. 1. 98

2. I fornitori del servizio universale nella loro contabilità interna tengono conti separati almeno per ciascun servizio compreso nel settore riservato da un lato e, per i servizi non riservati, dall'altro. La contabilità per i servizi non riservati dovrebbe chiaramente distinguere tra quelli che fanno parte del servizio universale e quelli che non ne fanno parte. Tali sistemi di contabilità interna operano sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili.

3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi a ciascuno dei servizi riservati e non riservati nel seguente modo:

a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio particolare;

b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio, come segue:

i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

ii) se non è possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali è possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il collegamento indiretto è basato su strutture di costi comparabili;

iii) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi riservati, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

4. Possono essere utilizzati altri sistemi di contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e se approvati dall'autorità di regolamentazione nazionale. La Commissione è informata prima della relativa applicazione.

5. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

6. L'autorità di regolamentazione nazionale tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta.

7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via

riservata a disposizione dell'autorità di regolamentazione nazionale e della Commissione.

8. Se un determinato Stato membro non ha riservato nessuno dei servizi che possono essere riservati ai sensi dell'articolo 7, e non ha istituito un fondo di compensazione per la fornitura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 9, paragrafo 4, e se l'autorità di regolamentazione nazionale si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti dei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. L'autorità di regolamentazione nazionale informa la Commissione di siffatte decisioni.

Articolo 13

I rendiconti finanziari di tutti i fornitori del servizio universale sono elaborati, sottoposti al controllo finanziario di un revisore dei conti indipendente e pubblicati conformemente alle pertinenti normative comunitaria e nazionale che si applicano alle imprese commerciali.

CAPITOLO 6

Qualità dei servizi

Articolo 16

Gli Stati membri assicurano che in relazione al servizio universale siano fissati e pubblicati obiettivi in materia di qualità al fine di garantire un servizio postale di buona qualità.

Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di instradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi.

Le norme sono fissate:

— dagli Stati membri per i servizi nazionali;

— dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell'allegato. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale, alle condizioni normalizzate fissate dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21. I risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

21. 1. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 15/23

Articolo 17

Gli Stati membri stabiliscono norme di qualità per il traffico postale nazionale e assicurano che tali norme siano compatibili con quelle fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari.

Gli Stati membri comunicano le loro norme di qualità per i servizi nazionali alla Commissione, che provvederà alla loro pubblicazione, come avviene per le norme relative ai servizi transfrontalieri intracomunitari di cui all'articolo 18.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che il controllo indipendente delle prestazioni sia effettuato conformemente alle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 16, che i risultati siano giustificati e che, ove necessario, siano prese misure correttive.

Articolo 18

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, nell'allegato sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari.

2. Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe agli obiettivi di qualità previsti nell'allegato. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest'ultima presenta, per informazione, al comitato istituito conformemente all'articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogni modifica alle norme di qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari e provvede a garantire un controllo indipendente e regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi compiuti. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che siano adottate, se necessario, misure correttive.

Articolo 19

Gli Stati membri assicurano che vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che tali procedure consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale

competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti al fornitore del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

CAPITOLO 7

Armonizzazione delle norme tecniche

Articolo 20

L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo conto, in particolare, dell'interesse degli utenti.

La fissazione delle norme tecniche applicabili al settore postale è affidata al Comitato europeo di normalizzazione sulla base di mandati, conformemente ai principi definiti nella direttiva 83/169/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (1).

Questi lavori sono svolti tenendo conto delle misure di armonizzazione adottate a livello internazionale e, in particolare, delle misure decise dall'Unione postale universale.

Le norme applicabili sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una volta all'anno.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori del servizio universale facciano riferimento alle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* qualora sia necessario agli interessi degli utilizzatori e, in particolare, quando essi forniscono le informazioni di cui all'articolo 6.

Il comitato di cui all'articolo 21 viene informato dello stato delle discussioni in sede di Comitato europeo di normalizzazione, nonché dei progressi realizzati in questo settore da tale organismo.

CAPITOLO 8

Il comitato

Articolo 21

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(1) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

L 15/24

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

21. 1. 98

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere viene formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO 9

Autorità nazionale di regolamentazione

Articolo 22

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

CAPITOLO 10

Disposizioni finali

Articolo 23

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta

al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva stessa, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali, occupazionali e tecnologici, e alla qualità dei servizi.

Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 24

Entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 25

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 26

1. La presente direttiva non osta a che qualsiasi Stato membro mantenga o introduca misure più liberali di quelle previste dalla direttiva medesima. Tali misure devono essere compatibili con il trattato.

2. Nel caso in cui la direttiva stessa decada, le misure adottate dagli Stati membri in attuazione della presente direttiva possono essere mantenute, purché compatibili con il trattato.

Articolo 27

Le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 26, si applicano fino al 31 dicembre 2004 salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

21. 1. 98

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 15/25

ALLEGATO

Norme di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria

L'obiettivo di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria è definito in funzione della durata media di instradamento degli invii della più rapida categoria normalizzata, calcolato da punto a punto (7) secondo la formula $D + n$, dove D rappresenta la data di deposito (7) e n il numero di giorni lavorativi trascorsi tra tale data e quella di consegna al destinatario.

Obiettivi di qualità per la posta transfrontaliera intracomunitaria	
Durata media	Obiettivo
$D + 3$	85 % degli invii
$D + 5$	97 % degli invii

Gli obiettivi devono essere raggiunti per l'insieme dei flussi nell'ambito del traffico intracomunitario globale e per ciascun flusso bilaterale tra due Stati membri.

(7) Il tempo di instradamento calcolato da punto a punto è il tempo che trascorre tra il punto di accesso alla rete e il punto di consegna al destinatario.

(7) La data di deposito da prendere in considerazione sarà la data del giorno stesso del deposito dell'invio, se il deposito ha avuto luogo prima dell'ultima levata indicata per il punto di accesso alla rete in questione. Qualora il deposito venga effettuato dopo quest'ora limite, la data del deposito da prendere in considerazione sarà quella del giorno successivo.

D. 1.4

20.2.98

II

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

C 55/13

glio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 143, pag. 1), la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori H. Ragnemalm, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, G.F. Mancini (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 17 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che consente ad un soggetto passivo che agisce in quanto tale di detrarre l'IVA di cui è debitore per beni che gli sono stati forniti o per servizi che gli sono stati prestati ai fini di opere di investimento destinate ad essere utilizzate nell'ambito di operazioni imponibili. Il diritto a detrazione rimane acquisito qualora, a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non abbia mai fatto uso dei suddetti beni e servizi per realizzare operazioni imponibili. Se del caso, la fornitura di un bene di investimento nel corso del periodo di rettifica può dar luogo ad una rettifica della detrazione alle condizioni previste dall'art. 20, n. 3, della direttiva 77/388.

(¹) GU C 101 del 22.4.1995.

SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 1998

nel procedimento C-15/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Amburgo): Kalliope Schöning-Kougebetopoulou contro Freie und Hansestadt Hamburg (¹)

(Libera circolazione delle persone — Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del settore pubblico — Avanzamento per anzianità — Esperienza professionale maturata in un altro Stato membro)

(98/C 55/24)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-15/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dall'Arbeitsgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kalliope Schöning-Kougebetopoulou e Freie und Hansestadt Hamburg, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE e dell'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo

alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dai signori C. Gulmann, presidente della Terza e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, H. Ragnemalm, M. Wätheler e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici; avvocato generale: F.G. Jacobs; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 48 del Trattato CE e l'art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ostano alla clausola di un contratto collettivo, applicabile alla pubblica amministrazione di uno Stato membro, che preveda, per gli impiegati contrattuali di tale amministrazione, un avanzamento per anzianità dopo otto anni di attività lavorativa in un livello retributivo determinato da tale contratto, senza tener conto dei periodi lavorati in un settore di attività analogo, precedentemente compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro.*
- 2) *La clausola di un contratto collettivo che comporta una discriminazione contraria all'art. 48 del Trattato ed all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68 è, ai sensi dell'art. 7, n. 4, dello stesso regolamento, nulla di diritto. In tal caso, il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare agli appartenenti al gruppo sfavorito da tale discriminazione lo stesso regime di cui fruiscono gli altri lavoratori, senza chiedere o attendere la previa abrogazione di siffatta clausola attraverso la contrattazione collettiva o qualsiasi altro procedimento.*

(¹) GU C 64 del 2.3.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

15 gennaio 1998

nella causa C-44/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt Mannesmann Anlagenbau Austria AG e a. contro Strohal Rotationsdruck GesmbH (¹))

(Appalti pubblici — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Tipografia di Stato — Società controllata che esercita attività commerciali)

(98/C 55/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-44/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi

C 55/14

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

20.2.98

dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesvergabeamt (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Manne-smann Anlagenbau Austria AG e a. e Strohal Rotationsdruck GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, punto b), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), e dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 193, pag. 5), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moirinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón; giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 15 gennaio 1998 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Un ente quale l'Österreichische Staatsdruckerei dev'essere considerato organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, punto b), secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e, pertanto, amministrazione aggiudicatrice ai sensi del primo comma di tale disposizione, di guisa che gli appalti pubblici di lavori aggiudicati da tale ente, indipendentemente dalla loro natura, vanno considerati appalti pubblici di lavori ai sensi dell'art. 1, punto 4, della detta direttiva.*
- 2) *Un'impresa che esercita attività commerciali e le cui quote siano detenute per la maggior parte da un'amministrazione aggiudicatrice non dev'essere considerata organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, punto b), della direttiva 93/37, e pertanto amministrazione aggiudicatrice ai sensi di tale disposizione, per il solo motivo che sia stata istituita dall'amministrazione aggiudicatrice o che quest'ultima le trasferisca mezzi finanziari derivanti dalle attività che essa esercita per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.*
- 3) *Un appalto pubblico di lavori non è soggetto alle disposizioni della direttiva 93/37 quando verte su un progetto che, già in origine, rientra integralmente nello scopo sociale di un'impresa che non costituisce amministrazione aggiudicatrice e quando gli appalti di lavori relativi a tale progetto siano stati attribuiti da un'amministrazione aggiudicatrice per conto di tale impresa.*
- 4) *L'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dev'essere interpretato nel senso che il finanziamento comunitario di un progetto di lavori*

non è subordinato all'osservanza, da parte dei suoi beneficiari, dei procedimenti di ricorso ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, qualora i detti beneficiari non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, punto b), della direttiva 93/37.

(¹) GU C 95 del 30.3.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 gennaio 1998

nella causa C-80/96 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht di Kassel): Quelle Schickedanz AG und Co. contro Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (¹)

[Tariffa doganale comune — Classificazione di una composizione di merce — Validità dell'allegato 6 del regolamento (CE) della Commissione n. 1966/94]

(98/C 55/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-80/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hessisches Finanzgericht di Kassel (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Quelle Schickedanz AG und Co. e Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main, domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità del punto 6 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 198, pag. 103), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici; avvocato generale: N. Fenelly, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 15 gennaio 1998, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 1994, n. 1966, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido nella parte in cui esso, al punto 6 dell'allegato, classifica separatamente, nelle sottovoci doganali 6108 21 00 e 6212 10 00, merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, composte di un reggiseno e di uno slip.

ALL. n. 1.5

POSTE ITALIANE S.p.A.**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****Verbale n.1/99**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 3 del mese di febbraio alle ore 16.15, si è riunito in Roma, presso la sede legale della Società - Viale Europa, 190 - 18° piano ala "A", il Consiglio di Amministrazione delle Poste Italiane S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente. _____

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del verbale della riunione del 23 dicembre 1998; _____
- 2) Comunicazioni del Presidente; _____
- 3) Comunicazioni dell'Amministratore delegato; _____
- 4) Assunzione di partecipazioni; _____
- 5) Modalità di funzionamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione; _____
- 6) Varie ed eventuali. _____

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione: _____

Presidente, prof. avv. Enzo Cardi; _____

Amministratore delegato, dott. Corrado Passera; _____

Consigliere, rag. Franco Corlaita; _____

Consigliere, dott. Gianni Grottola; _____

Consigliere, prof. Nunzio Guglielmino; _____

Consigliere, prof.ssa Maria Claudia Ioannucci; _____

Consigliere, dott. Antonio Pezzella. _____

Risultano presenti per il Collegio Sindacale: _____

Presidente, dott. Giancarlo Filocamo; _____

Sindaco effettivo, dott. Lionello Bartolomei; _____

Sindaco effettivo, dott. Antonino Scarnera. _____

A norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, assiste alla seduta il Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo dott. Francesco De Filippis. _____

Sono presenti il Segretario del Consiglio di Amministrazione, dirigente Nicola Galasso e il dott. Michele Scarpelli, in qualità di Direttore della Segreteria degli Organi Statutari. _____

Il Presidente, constatato e dato atto che il Consiglio è stato regolarmente convocato a norma di Statuto e risulta pertanto validamente costituito e atto a deliberare, dichiara aperta la seduta, mettendo in discussione il punto 1) dell'ordine del giorno: _____

Approvazione del verbale della riunione del 23 dicembre 1998. _____

Il Presidente sottopone al Consiglio, per l'approvazione, il verbale della riunione del 23 dicembre 1998. _____

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità, _____

DELIBERA

l'approvazione del verbale della riunione del 23 dicembre 1998. _____

Il Presidente passa quindi al punto 2) dell'ordine del giorno: _____

... *OMISSIS* ...

... OMISSIS ...

Il Presidente mette in discussione il punto 5) all'ordine del giorno:_____

Modalità di funzionamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione. _____

Il Presidente ricorda che nel corso dell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 1998 è stata sollevata, da parte dei Consiglieri Ioannucci e Guglielmino, la questione circa le modalità e i tempi di invio ai

Consiglieri della documentazione riguardante i punti all'ordine del giorno su cui il Consiglio è chiamato a deliberare e, pertanto, il tema è stato inserito al punto 5 dell'ordine del giorno della riunione odierna. _____

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art.12, comma 3, dello Statuto sociale, la convocazione delle riunioni del Consiglio avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno inoltrato a mezzo telegramma o telefax 5 giorni prima della riunione, fatta eccezione per i casi di convocazione di urgenza. _____

Andando oltre le previsioni statutarie che espressamente riguardano solo l'ordine del giorno, il Presidente propone di stabilire taluni indirizzi da seguire in ordine alle modalità di funzionamento dei lavori del Consiglio, assumendoli come regole proprie di funzionamento del Consiglio nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione dei lavori e con la finalità di consentire ai membri dello stesso una compiuta preparazione e valutazione delle questioni in esame.

Pertanto il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità _____

DELIBERA

le seguenti modalità di funzionamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.: _____

Ogni qual volta il Consiglio sia chiamato a deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno è fornita adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni da assumere, da inoltrare entro lo stesso termine di convocazione (5 giorni). _____

Si deroga a questa regola quando la peculiarità e specificità dell'argomento richiede una illustrazione verbale, al fine di consentire un contestuale e comune approfondimento della materia per l'assunzione delle relative delibere. _____

Il Consiglio formula, comunque, la raccomandazione che, anche nel caso in cui non debbano essere assunte deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno

(Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ecc.), venga messa a disposizione, ove possibile, una documentazione di supporto ai soli fini informativi così da consentire una più adeguata comprensione degli argomenti trattati. _____

Quindi alle ore 19,40, null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. _____

IL SEGRETARIO
(Nicola Galasso)

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Enzo Cardì)

All. 1.6

In attuazione delle disposizioni contenute nello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 marzo 1998 ha nominato l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale (figura soppressa nella riunione del 22 luglio 1998) ed ha proceduto all'attribuzione dei poteri in ambito aziendale, che vengono ripartiti come segue:

- Poteri del Presidente

- Cura la rappresentanza legale nei rapporti con le istituzioni, con il Parlamento, con il Governo, con i Ministeri, con gli Organi istituzionale ed in genere con le Autorità;
- mantiene, l'intesa con l'AD, i rapporti con il Ministero del Tesoro e con il Ministero delle Comunicazioni, ai quali riferisce, d'iniziativa e su richiesta, in ordine ai diversi profili dell'attività aziendale concordando con l'AD le posizioni via via da rappresentare (Statuto art. 16, 3° comma e art. 18, 1° comma);
- cura gli affari legislativi e le norme esterne regolative dell'attività aziendale promuovendo a tal fine ricerche e studi;
- sovrintende, anche quale legale rappresentante, all'attività dell'ufficio legale, ai fini della migliore difesa della società e dei suoi interessi in ogni sede contenziosa e nei confronti di qualunque controparte o Autorità;
- richiede all'AD notizie in ordine a fatti, atti e comportamenti, o ad aspetti della gestione della società;
- cura congiuntamente con l'AD, le comunicazioni esterne e le relazioni con la Stampa;
- cura i rapporti internazionali.